

L'infornunio in itinere

di

Mario Meucci - Giuslavorista

1. Il riconoscimento legislativo dell'infornunio in itinere

Gli infornunio *in itinere*- letteralmente: durante il percorso - sono gli incidenti, per lo più stradali, che accadono in particolari circostanze spazio-temporali ai lavoratori diversi dai cd. professionisti della strada (autotrasportatori, viaggiatori di commercio, addetti alla manutenzione e pulizia della strada, ecc.) lungo il tragitto casa-lavoro-casa; ovvero mentre si spostano da un luogo di lavoro ad un altro; o infine durante la pausa mensa, nel tragitto che va dal luogo di lavoro a quello di ristoro e viceversa, ma soltanto se non esiste un servizio di mensa interna aziendale.

Questa tipologia di rischio tutelato è stata introdotta dal legislatore con l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 che - colmando una lacuna nel sistema assicurativo Inail e al tempo stesso allineando il nostro Paese a quanto già contemplato da altri ordinamenti europei - ha disciplinato la complessa fattispecie dell'infornunio con espressa integrazione degli artt. 2 e 210 del testo unico n. 1124 del 1965. In tal modo effettuando così un semplice prolungamento dell'assicurazione Inail alla quale il prestatore di lavoro è soggetto relativamente alla natura ed alle modalità delle mansioni determinate in sede contrattuale.

Conviene preliminarmente riferire il testo del già citato art. 12 d.lgs. n. 38/2000 che così recita: «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infornunio occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infornunio direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida».

Per comprendere le regole di indennizzabilità degli infornunio *in itinere* da parte dell'assicurazione sociale gestita dall' Inail è propedeutico esporre brevemente le varie tipologie di «rischio» che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato e consolidato nel tempo e che distinguono le ipotesi di:

-rischio generico, che non ha alcuna relazione con le attività lavorative e professionali, grava in maniera uguale e indiscriminata su tutti i cittadini, lavoratori e non, ed esclude di norma gli infornunio dall'indennizzo. Si pensi ad esempio a un operaio che va al lavoro, e ad un altro cittadino (casalinga, pensionato, turista, ecc.) che va a fare shopping o va a passeggio. Se i due percorrono contemporaneamente (a piedi, in bicicletta, in moto, in auto, in bus, in tram, ecc.) una normale strada di comunicazione sono esposti entrambi allo stesso rischio di inciampare, di cadere, di essere colpiti da qualche oggetto, di essere investiti da un automezzo, ecc., e a tali fini non rileva né la loro diversa condizione (operaio, casalinga o pensionato), né il motivo per cui si trovano in strada (per andare al lavoro, a fare shopping o a passeggio), né l'essere o meno assicurati all'Inail: l'eventuale incidente che dovesse accadere, infatti, configurerebbe comunque per entrambi un'ipotesi di rischio generico, e quindi un caso di infornunio non indennizzabile;

-rischio specifico, che invece è quello che ha una diretta relazione, un nesso eziologico di causa/effetto con l'attività lavorativa svolta dal soggetto, il che fa sì che gli incidenti che accadono siano sempre considerati infornunio sul lavoro e quindi indennizzabili. Si pensi ad esempio ai rischi da adibizione di un operaio a una macchina, ai rischi da sovrintendenza di chi ne controlla l'operato, o al «rischio ambientale» di chi, pur non essendo addetto alle macchine, opera comunque nell'ambiente organizzato nel quale queste sono installate e funzionano;

-rischio elettivo, che è quello conseguente ad un'azione o comportamento che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, attivando così una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (così Cass. 15617 del 11/12/2001). Trattasi, cioè di un'azione pericolosa compiuta volontariamente dal lavoratore per affrontare determinate situazioni senza che vi sia alcuna necessità e comunque alcun nesso con l'attività lavorativa. Queste azioni, che spesso sono

persino contrarie alle direttive ricevute dal datore di lavoro, portano ad escludere sempre gli infortuni, che accadono con queste modalità, dall'indennizzo. Al rischio elettivo occasionante il diniego di indennizzabilità sono riconducibili la guida senza patente, la grave violazione del Codice della strada e/o di altre norme di legge, come asserito da Cass. 18/3/2004 n. 5525, la quale ha affermato che: «*In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento (nella specie, anteriore "ratione temporis" alla riforma adottata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di corresponsione della rendita Inail proposta dai superstiti di un bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore per errata manovra in fase di parcheggio, in quanto sprovvisto di patente di guida per il mezzo agricolo).* Nello stesso senso, di recente, Cass. 29/7/2009 n. 17655 che ha stabilito che: «... anche la violazione di norme fondamentali di codice della strada (in fattispecie mancato rispetto di uno stop), valutata nella sua gravità in concreto rispetto alla norma violata, può integrare quel rischio elettivo che esclude l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere», nonché Cass. 6 agosto 2003 n. 11885 secondo cui: «la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (fattispecie di mancato arresto ad uno stop, irrilevante risultando l'eventuale concorso di colpa del danneggiante)»; conforme Consiglio di Stato 20/3/ 2007, n. 1309, in analoga fattispecie di mancato arresto ad uno stop, considerato comportamento colposo grave. In senso contrario la risalente Cass. n. 15312 del 4/12/2001, che ha affermato che nel caso di infortunio in itinere l'assicurazione obbligatoria INAIL opera anche nell'ipotesi in cui l'incidente sia addebitabile alla colpa esclusiva del lavoratore, salvo il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore (nel caso di specie la S. C. ha ritenuto che l'addebitabilità dell'incidente al comportamento del lavoratore il quale non aveva rispettato con il proprio automezzo un segnale di "stop" non è sufficiente ad integrare il cd. "rischio elettivo" in quanto si è, soltanto, in presenza di una violazione di una specifica previsione delle regole della circolazione stradale).

Va peraltro detto che nel tempo il ricorso alla contrapposizione tra rischio generico e rischio specifico ai fini della valutazione dell'indennizzabilità degli infortuni è stato progressivamente superato da nuovi orientamenti interpretativi della Magistratura che hanno affermato e consolidato il principio per il quale in certi casi gli infortuni, pure se causati da rischi di per sé generici, se sono aggravati da particolari circostanze che li legano più o meno strettamente all'attività lavorativa svolta dagli assicurati, possono diventare ugualmente meritevoli di tutela e quindi di indennizzo da parte dell'assicurazione sociale. È il cd. **rischio generico aggravato**, un *tertium genus* tra rischio generico e rischio specifico, nel quale i rischi generici sono aggravati dal lavoro, ovvero da fatti e circostanze a questo connesse che creano il nesso eziologico di causa/effetto necessario per configurare infortuni sul lavoro indennizzabili. Si pensi ad esempio al fulmine o al terremoto che, in quanto eventi naturali, configurano per definizione ipotesi di rischio generico. Se però questi eventi provocano la caduta di un ponteggio sul quale stanno lavorando degli operai, il rischio generico (fulmine o terremoto) è aggravato da una circostanza correlata all'attività lavorativa (il ponteggio), che fa sì che l'incidente diventi per gli operai un infortunio sul lavoro da ammettere senz'altro all'indennizzo da parte dell'Inail. Ma la più classica e frequente ipotesi di **rischio generico aggravato** è data dagli infortuni *in itinere*, perché gli incidenti che avvengono lungo il percorso casa-lavoro-casa, pur essendo caratterizzati dal rischio generico della strada, sono aggravati dal fatto che i lavoratori devono affrontare necessariamente il tragitto che è finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro o a fare ritorno a casa, senza peraltro avere altre diverse possibilità o alternative.

Ed è proprio questo rapporto finalistico (o strumentale) che costituisce il *quid pluris* richiesto per l'indennizzabilità degli infortuni *in itinere* rispetto al rischio generico che incombe su tutti gli utenti della strada.

2. Requisiti e condizioni legislative per la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere

Va subito premesso che la copertura contro gli infortuni *in itinere* opera soltanto a favore dei lavoratori per i quali ricorre l'obbligo dell'assicurazione Inail per le normali attività che svolgono, qualunque esse siano, perché rappresenta una sorta di tutela accessoria di quelle che

L'assicurazione obbligatoria garantisce a coloro che hanno i requisiti di assicurabilità di cui agli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni. In altri termini non è possibile assicurarsi all'Inail esclusivamente per i rischi derivanti dagli infortuni *in itinere*, anche perché l'Inail ha più volte ufficialmente chiarito che l'utilizzo di un autoveicolo soltanto per compiere il percorso casa-lavoro-casa non è di per sé sufficiente per realizzare la condizione oggettiva di assicurabilità, se non è accompagnato da altri rischi connessi ad attività lavorative tutelabili a norma del citato art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965. Considerando l'atipicità dell'infortunio in itinere e la conseguente mancanza di corrispondenza con il rischio proprio della specifica attività esercitata, la scelta del legislatore di limitare il campo di applicazione della tutela dell'infortunio in itinere alle sole persone assicurate appare suscettibile di ingenerare implicazioni discriminatorie e disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

Infatti la possibilità di subire un infortunio in itinere è uguale per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di attività produttiva svolta e dal grado di rischio presente in quella lavorazione.

Conseguentemente i lavoratori che non sono assicurati o lo sono solo in parte si trovano inevitabilmente in una situazione di svantaggio, profondamente ingiusta, rispetto a quelli che svolgono un'attività protetta tutelata dal legislatore. Infatti poiché situazioni strutturalmente identiche presuppongono che sia applicata la medesima disciplina e, quindi, la stessa estensione della tutela, la previsione di un trattamento differenziato dell'infortunio in itinere in relazione a circostanze analoghe sembra porsi in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza o parità sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione.

L'art. 12 delinea tre diversi esempi di infortunio in itinere, garantendo palesemente la tutela assicurativa degli infortuni verificatisi non soltanto lungo il normale iter di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ma anche nella normale via di collegamento tra due luoghi di lavoro se il prestatore ha più rapporti lavorativi (es. due part-time presso distinti datori) e nel caso non sussista un'adeguata mensa aziendale, anche nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello dove i pasti sono normalmente consumati.

E' stata pertanto superata dalla norma legislativa introdotta (art. 12 d. lgs. n. 38/2000) la precedente tradizionale e limitativa tendenza giurisprudenziale per la quale l'infortunio in itinere poteva ritenersi indennizzabile soltanto qualora al rischio generico della strada si fosse aggiunto per il lavoratore un *quid pluris* in grado di trasformare il medesimo in rischio specifico di lavoro o in rischio generico aggravato. Infatti l'attuale disciplina legislativa delimitando l'evento dannoso tutelato non fa alcun cenno alla necessaria presenza di specifici fattori lavorativi tali da determinare l'aggravamento del rischio generico al quale è soggetto qualunque utente della strada.

Così in tutte e tre le ipotesi delineate dall'art. 12 d. lgs. n. 38/2000, è sufficiente che l'infortunio avvenga lungo il normale percorso di andata e ritorno, sia dal luogo di abitazione a quello di lavoro che dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, ovvero nel normale tragitto tra due luoghi di lavoro se il prestatore ha più rapporti lavorativi (es. due occupazioni part-time). **Conseguentemente in tutti questi casi il rischio generico della strada è sempre caratterizzato da un connotato eziologico professionale, che fa sì che vengano salvaguardati tutti gli infortuni verificatisi per il lavoratore durante il predetto percorso tutelato.**

E' stato, pertanto, accolto il principio per cui quando l'utilizzo della pubblica via sia stato determinato dalla mera necessità di pervenire al posto di lavoro, si realizza un rapporto finalistico-strumentale tra l'attività di spostamento e quella lavorativa, che non esige alcuna ulteriore valutazione sulle modalità e le circostanze dell'evento infortunistico di per sé stesso. Quindi l'infortunio in itinere è considerato indennizzabile quando l'attività strumentale e preparatoria determinata dall'azione di spostamento territoriale eseguita nell'effettuare il tragitto tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, sia **obbligatoria** perché necessaria per espletare la prestazione.

Il normale percorso deve, peraltro e conseguentemente, essere svolto per ragioni lavorative ed in orario corrispondente a quello di inizio e di fine della prestazione di lavoro, sia pur considerando con la dovuta larghezza interpretativa i mutamenti di orario normalmente correlati alle variabili condizioni di viabilità.

Sui criteri per l'indennizzabilità è intervenuta Cass. 1/2/2002 n. 1320 che ha stabilito che essi risiedono imprescindibilmente: a) nella sussistenza di una correlazione tra evento e percorso seguito che deve essere quello "**normale**" tra posto di lavoro ed abitazione; b) nel nesso **occasionale** tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo è stato percorso in funzione dello svolgimento della seconda; c) nella necessità dell'uso del mezzo privato

adoperato dal lavoratore, in considerazione sia degli orari di lavoro che di quelli dei mezzi pubblici di trasporto.

3. Tipologia dei percorsi o tragitti "tutelati" secondo la giurisprudenza

Volendo schematizzare, va detto che il campo di applicazione della tutela Inail contro gli infortuni *in itinere* comprende soltanto gli incidenti che accadono al lavoratore assicurato che si sposta a piedi, o con qualsiasi altro mezzo di locomozione: dalla bicicletta al motorino, dalla motocicletta all'autovettura, dal furgone al trattore, dall'autobus al tram, alla metropolitana, al camion, all'autotreno, ecc., lungo il percorso che va:

a) dalla dimora abituale al luogo di lavoro prima di iniziare il lavoro, utilizzando il percorso più breve e diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non «necessitate». Espressamente l'art. 12 individua quali interruzioni o deviazioni "necessitate" quelle discendenti da:

1) **cause di forza maggiore**, ad esempio nell'eventualità di guasto meccanico, di viabilità interrotta per la chiusura al traffico di un tratto di strada normalmente utilizzata per pervenire al posto di lavoro ovvero di difficili condizioni metereologiche o ancora di malore improvviso;

2) **esigenze essenziali ed improrogabili**; ad es. nel caso della necessità di soddisfare bisogni fisiologici od altre esigenze con adeguata motivazione in rapporto ai principi fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione, tra i quali si reputa debbano comprendersi anche quelle di accompagnare i figli a scuola o di far visita a familiari ricoverati in ospedali o case di cura;

3) **adempimento di obblighi di rilevanza penale**; come ad esempio prestare soccorso a persone vittime di incidenti stradali, testimoniare circa un fatto delittuoso cui si è assistito, assolvere l'assistenza ai minori, agli incapaci o ai familiari ovvero quello della denuncia di un reato. Non sono considerate necessitate le interruzioni o deviazioni del percorso effettuate per motivi personali, quali ad esempio l'esigenza di fermarsi a fare delle compere, quella di andare a visitare un amico, ecc. Al riguardo Cass. 18/7/2007 n. 15973 ha, confermativamente, stabilito che la sosta voluttuaria di circa un'ora, effettuata dal lavoratore durante il tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, interrompe il nesso di causalità, per cui un eventuale infortunio non è indennizzabile da parte dell'Inail.

Relativamente alla nozione di "dimora abituale" in giurisprudenza è stato chiarito che essa non deve necessariamente coincidere con la residenza anagrafica del lavoratore, potendo essere riconducibile all'abitazione (nel caso deciso, quella della fidanzata) scelta quale dimora "abituale" (cioè non occasionale) in quanto più vicina al luogo di lavoro di quella di residenza del dipendente (così Cass. n. 12122/98), ovvero anche un luogo di pernottamento (albergo) in cui ci si trova per motivi di lavoro, o per cause di forza maggiore. Tutelato risulta anche l'infortunio conseguente alla realizzazione del diritto di mantenimento dei rapporti in ambito familiare, talché Cass. 8/11/2000 n. 14508 ha stabilito: «*E' configurabile l'infortunio in itinere indennizzabile dall'Inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia. Per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale"*». Più di recente Cass. 29/7/2010 n. 17752 ha stabilito che: «*La sussistenza di esigenze di bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, pur se finalizzate ad accreditare condotte di vita improntate a maggiore comodità o a minor disagio, non sono di per sé sufficienti per il riconoscimento dell'infortunio in itinere in assenza della dimostrazione dell'effettiva necessità dell'utilizzo del mezzo privato*».

Da Cass. 11/12/2001 n. 15617 è stato, poi, precisato che: «*l' indennizzabilità dell'infortunio in itinere si determina sia quando il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, usi un mezzo pubblico, sia quando debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessità dell'uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici, sempre che la distanza tra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro sia tale da non poter essere percorsa a piedi, nel qual caso è proprio la necessità dell'uso del mezzo*

privato che viene meno (nel caso di specie è stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio in quanto la scelta dell'utilizzo del motorino non era in alcun modo necessitata dal breve tratto fra l'ufficio e l'abitazione, che ben poteva essere percorso a piedi)». E' stata invece riconosciuta, da Cass. 14/11/00 n. 14715, l'indennizzabilità dell'infortunio una volta accertata la necessità dell'uso del mezzo privato, dovuto non ad una scelta arbitraria della lavoratrice ma all'inutilizzabilità del mezzo pubblico in ragione della inadeguatezza del servizio in relazione anche ai variabili orari dell'infortunata, capo d'ufficio di un'agenzia assicurativa, alla misura di 45 minuti con il ricorso all'autobus - contro i 5-7 minuti con l'impiego della bicicletta - nonché alla ragionevole esigenza di risparmiare tempo per raggiungere l'abitazione ed ivi accudire ai suoi impegni familiari (vincolanti giuridicamente) verso il marito, i due figli e la madre ottantenne invalida.

Circa la copertura assicurativa Inail nel caso di infortunio in itinere conseguente al ricorso al mezzo privato Cass. 28/11/2001 n. 15068, nel conferire prevalenza in sicurezza al mezzo pubblico, ha asserito che: *«Vi è indennizzabilità dell' infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa-lavoro a piedi (Cass. 5.5.1998 n. 4535) o facendo uso del mezzo pubblico. Limitatamente alle persone assicurate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del **mezzo di trasporto privato**, purché necessitato. A tal fine, il giudice del merito dovrà accertare se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità di detto mezzo; siffatto accertamento va operato valutando disponibilità e orari dei mezzi di trasporto pubblici, compatibilmente con le condizioni familiari e socio-economiche del lavoratore».* Nello stesso senso Cass. 17/1/2007 n. 995, che ha asserito: *«L'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, sebbene vada tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada».*

In tema va segnalato come Cass. 11/8/2010 n. 17752 abbia statuito che: *«In materia di indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità – perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a un lavoratore mentre si recava al lavoro alla guida del proprio ciclomotore nonostante la disponibilità di mezzi di trasporto pubblico aventi orari compatibili con le sue esigenze di vita e di lavoro)».*

Quanto all'individuazione del percorso o tragitto "protetto", ai fini dell'indennizzabilità, Cass. 16/7/2007 n. 15777, ha stabilito che: *«Alla stregua di un'interpretazione letterale nonché logico-sistemica dell'art. 12 del d. lgs. n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (nella specie la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l'occasione di lavoro nell'infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per raggiungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stessa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro)».* Nello stesso senso Cass. 9/6/2003 n. 9211, secondo cui: *«L'infortunio in itinere come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile -oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora)- anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità - come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 - presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato»;*

b) dal luogo di lavoro alla dimora abituale al termine del lavoro, utilizzando il percorso più breve e diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non «necessitate». Per luogo di lavoro s'intende, oltre che la normale sede lavorativa, anche un qualsiasi altro luogo in cui il soggetto debba recarsi per finalità lavorative (diversa filiale, agenzia, cantiere, sede di un corso di formazione, ecc.). L'indennizzabilità attiene ad infortuni in itinere durante il percorso sulla strada pubblica fino alla dimora abituale, e si arresta una volta che il lavoratore abbia varcato il cancello o il portone che lo immette nel cortile privato e/o nella propria privata abitazione. Ha disposto inequivocamente, di recente, Cass. 27/4/2010 n. 10028: «L'infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (fattispecie in cui è stata negata la risarcibilità a lavoratrice che avendo già raggiunto l'abitazione, varcato il cancello ed immessasi nel cortile privato aveva parcheggiato l'auto, uscendo dalla quale era rovinosamente caduta rompendosi un femore)». Si menziona anche Cass. 27/8/2006 n. 17167, secondo cui: «In materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a una lavoratrice part-time, aveva evidenziato che la peculiare condizione di lavoro era volta di per sé a conciliare le esigenze lavorative con altre specifiche esigenze comprese quelle familiari e che il mancato risparmio di tempo derivante da una soluzione diversa da quella dell'uso del proprio motociclo non fosse di entità tale da incidere in maniera rilevante sulle sue comuni esigenze di vita familiare, sicché non si configurava una necessità di detto uso capace di giustificare e legittimare le rivendicazioni avanzate in giudizio)»;

c) da un luogo di lavoro ad un altro se il lavoratore è impiegato in più luoghi di lavoro, oppure se è occupato presso più di un datore di lavoro o committente (ipotesi, ad es., dei co.co.pro.), utilizzando il percorso più breve e diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non «necessitate»;

d) dal luogo di lavoro al luogo di ristoro per il pranzo e viceversa, utilizzando il percorso più breve e diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non «necessitate», ma ciò soltanto se non esiste un servizio di mensa aziendale interna, e non ci sono locali convenzionati nelle immediate vicinanze. Il percorso di andata e ritorno deve comunque essere compatibile con la durata della pausa mensa.

In tema si registra Cass. 1/9/2004 n. 17544 che - dopo aver affermato pacificamente l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* anche nel caso di utilizzo del mezzo privato purché lo stesso sia "necessitato" - ha asserito che da ciò ne consegue che l'assicurazione non opera allorché l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con il proprio motorino per recarsi a casa nella pausa pranzo, ove risulti accertato che la necessità di far ricorso a tale mezzo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro e dalla possibilità di effettuare il percorso utilizzando in tutto o in parte un mezzo di trasporto pubblico.

Va altresì detto che la tutela contro gli infortuni *in itinere* non riguarda soltanto i classici incidenti dovuti alla circolazione stradale, ma include anche altri infortuni che possono accadere lungo il percorso, di fatto senza limitazioni, compresi quelli causati da eventi naturali (fulmine, terremoto, frane, valanghe, alluvione, ecc.), da fatti delittuosi di terzi (aggressione, sparatoria, rapina, rissa, ecc.) o dal caso fortuito (scoppio, incendio, ecc.), purché comunque connessi al tragitto da compiere per finalità lavorative.

Roma, novembre 2011